

PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2016 – 2018 DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

CAPO I – IL PROCEDIMENTO DI ADOZIONE DEL PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Il Piano di prevenzione della corruzione 2016-2018 è sottoposto all'approvazione della Giunta provinciale dopo avere ricercato la condivisione delle scelte e della programmazione degli adempimenti da parte di tutte le strutture provinciali.

L'attività di analisi congiunta degli adempimenti da inserire nel Piano è iniziata dopo la pubblicazione della determinazione Anac 28 ottobre 2015, n. 12, con la quale sono state impartite nuove indicazioni operative in ordine allo svolgimento del processo di gestione del rischio della corruzione. In questa determinazione Anac rileva che il Piano anticorruzione di ciascuna amministrazione pubblica deve essere corredato da un'adeguata analisi del contesto interno ed esterno, che i singoli processi devono essere descritti in modo esaustivo, che nell'analisi dei rischi corruttivi non si deve procedere applicando in modo troppo meccanico la metodologia presentata nell'allegato 5 del Piano nazionale anticorruzione. Alla luce di tale determinazione, si è ritenuto di proporre l'estensione delle aree provinciali di rischio della corruzione alle nuove aree generali indicate da Anac e di procedere alla riscrittura della mappatura dei processi e alla rinnovazione dell'analisi dei rischi corruttivi, secondo il nuovo impianto della prevenzione della corruzione da essa delineato.

Con nota circolare del 21 dicembre 2015, prot. n. 654686, sono state diramate alle strutture provinciali le prime istruzioni per l'avvio del processo annuale di aggiornamento del Piano provinciale di prevenzione della corruzione, proponendo un modello di analisi dei rischi corruttivi che rappresenta un adattamento del modello di analisi sub Allegato 5 al Piano nazionale anticorruzione (approvato con deliberazione Anac dell'11 settembre 2013).

Sui contenuti di queste prime istruzioni si è svolta una riunione con i Referenti anticorruzione dei dipartimenti provinciali in data 25 novembre 2015 (verbale prot. n.613502/2015), durante la quale è emersa la necessità di programmare gli adempimenti richiesti nell'arco del 2016, in considerazione dell'impossibilità di giungere – in tempo utile per l'approvazione tempestiva del presente Piano – alla conclusione delle attività di descrizione dei processi ed analisi dei rischi corruttivi richieste dalla rinnovazione complessiva del processo di gestione del rischio della corruzione. Inoltre sono seguite le riunioni a livello dipartimentale volte ad illustrare e discutere le decisioni da assumere al fine di delineare i contenuti del Piano 2016-2018. In data 30 novembre 2015 si è svolta la riunione con il Dipartimento territorio, agricoltura, ambiente e foreste (verbale prot. n. 615879/2015); in data 2 dicembre 2015 si è svolta la riunione con il Dipartimento affari istituzionali e legislativi (verbale prot. n. 622391/2015); in data 3 dicembre 2015 si sono svolte la riunione con il Dipartimento organizzazione, personale e affari generali (verbale prot. n.625923/2015) e la riunione con la Direzione generale e l'Ufficio stampa (verbale prot. n. 625635/2015); in data 4 dicembre 2015 si sono svolte la riunione con il Dipartimento infrastrutture e mobilità (verbale prot. n. 631752/2015), la riunione con il Dipartimento della conoscenza (verbale prot. n.631782/2015) e la riunione con il Dipartimento affari finanziari (verbale prot. n. 63969/2015); in data 9 dicembre 2015 si è svolta la riunione con il Dipartimento della protezione civile (verbale prot. n. 639979/2015); in data 10 dicembre 2015 si è svolta la riunione con il Dipartimento cultura, turismo e promozione sport (verbale prot. n. 639995/2015); in data 15 dicembre 2015 si è svolta la riunione con il Dipartimento salute e solidarietà sociale (verbale prot. n. 644876/2015); in data 11 gennaio 2016 si è svolta la riunione con il Dipartimento sviluppo economico e lavoro (verbale prot. n. 23341/2016).

Tutte le strutture provinciali, nel condividere pienamente l'impianto e gli obiettivi del sistema provinciale di prevenzione della corruzione, hanno rilevato la gravosità degli adempimenti richiesti dalla riscrittura della mappatura dei processi, che dalla forma tabellare dovrà assumere forma espositiva al fine di garantire l'illustrazione dello svolgimento dei processi mappati, nonché dalla conseguente rinnovazione del processo di analisi del rischio della corruzione. In particolare le strutture hanno evidenziato come la progressiva contrazione dell'organico assegnato comporti la necessità di prevedere termini adeguati per lo svolgimento dell'attività richiesta.

In data 18 dicembre 2015 si è svolta la riunione con i Referenti anticorruzione di ciascun Dipartimento, durante la quale sono state infine discusse e condivise la programmazione degli adempimenti e le scelte operative per la predisposizione del Piano di prevenzione della corruzione 2016-2018 (verbale prot. n. 666107/2015).

Si è in questa sede convenuto sull'opportunità di abbandonare il modello tabellare utilizzato negli anni 2013 e 2014 per lo svolgimento della mappatura dei processi e per lo svolgimento dell'analisi dei rischi corruttivi, predisponendo una scheda di descrizione ed analisi per ciascun processo mappato. Al fine di sperimentare l'efficacia della nuova scheda di descrizione e analisi, essa è stata applicata ai processi delle nuove aree mappate, ossia nelle nuove aree generali indicate da Anac (par. 6.3 determinazione 12/2015). Considerata la generale condivisione del nuovo modello di mappatura da parte dei Dipartimenti provinciali, tale scheda di descrizione e analisi dei rischi corruttivi sarà applicata, nel corso del 2016, ai processi delle aree già mappate: le aree generali obbligatorie (quelle indicate dall'art. 1, comma 16, della l. 190/2012) e le aree di rischio specifiche che la Provincia aveva istituito nel 2013 e nel 2014 (pianificazione urbanistica ed esecuzione del contratto). Inoltre, con riferimento al settore dei contratti pubblici, sono state condivise le modalità della prima applicazione, in via sperimentale, degli indicatori di anomalia individuati da Anac, con un criterio di progressività orientato a garantire la sostenibilità degli adempimenti richiesti.

Rilevato il notevole impegno richiesto nel corso del 2016 alle strutture provinciali al fine di pervenire alla redazione di una scheda di analisi per ciascun processo mappato, con la prevista estensione delle nuove aree di rischio generali, si è ritenuto di non introdurre ulteriori meccanismi preventivi nel corso del presente anno, nuovi rispetto a quelli già contemplati dal Piano 2015-2017.

Come suggerito da Anac (par. 4.1 della determinazione 12/2015), il presente Piano è stato inviato al Direttore generale della Provincia con nota di data 19 gennaio 2016 (prot. n. 24399/2015), al fine di raccogliere eventuali ulteriori indicazioni, nonché sottoposto alla Giunta provinciale nella seduta di data 22 gennaio 2015, allo scopo di consentire all'organo politico una prima riflessione sul nuovo impianto del sistema di prevenzione della corruzione adottato dalla Provincia (prot. n. 24429/2015 e prot. n. 24360/2015).

CAPO II – ANALISI DEL CONTESTO INTERNO

L'organizzazione amministrativa provinciale è articolata in strutture organizzative dirigenziali complesse, le quali si articolano in strutture organizzative dirigenziali semplici.

Le **strutture organizzative complesse** sono organizzate per macro-aree; esse svolgono compiti di programmazione delle risorse, di indirizzo, di coordinamento e di controllo rispetto alle strutture organizzative semplici in cui si articolano.

Le strutture complesse provinciali sono le seguenti:

a) la Direzione generale, la quale è sovraordinata alle strutture provinciali e svolge compiti di coordinamento nei confronti delle strutture complesse; ad essa è preposto un Direttore generale, che opera direttamente alle dipendenze del Presidente della Provincia;

b) i dieci Dipartimenti, cui sono attribuite la generalità delle competenze provinciali (art. 12 ter l.p. Sul personale della Provincia 7/1997);

c) le sette agenzie provinciali cui è preposto un dirigente generale o quelle articolate in almeno una struttura dirigenziale (art. 32 l.p. 3/2006);

d) l'Avvocatura della Provincia, la quale cura l'assistenza legale delle strutture provinciali (oltre che degli enti pubblici strumentali su specifica autorizzazione della giunta provinciale ai sensi dell'art. 11, co. 8 bis del d.l. 35/2013 conv. l. 64/2013), anche ai sensi dell'art. 39 quater, comma 4, l.p. sui contratti e sui beni provinciali 23/1990.

L'articolazione dell'organizzazione amministrativa provinciale in strutture organizzative complesse e semplici è stata delineata con [deliberazione della Giunta provinciale 7 settembre 2015, n. 1509](#).

I dieci Dipartimenti provinciali sono i seguenti:

- Dipartimento affari finanziari;
- Dipartimento affari istituzionali e legislativi;
- Dipartimento cultura, turismo, promozione e sport;
- Dipartimento della conoscenza;
- Dipartimento infrastrutture e mobilità;
- Dipartimento organizzazione personale e affari generali;
- Dipartimento protezione civile;
- Dipartimento salute e solidarietà sociale;
- Dipartimento sviluppo economico e lavoro;
- Dipartimento territorio, agricoltura, ambiente e foreste.

Le **cinquantasei strutture provinciali semplici** sono i servizi provinciali, le strutture dirigenziali delle agenzie provinciali complesse e le cinque agenzie provinciali di livello semplice.

Per lo svolgimento di attività e di compiti progettuali, anche di carattere strategico, la Giunta provinciale può costituire **unità di missione, strategiche** (nella misura massima di **cinque**) o **semplici** (nella misura massima di **diciotto**).

La dirigenza di ruolo della Provincia è ordinata in un'unica qualifica e distinta in ragione delle funzioni di dirigente generale e dirigente in base agli incarichi conferiti. E' costituito un albo dei dirigenti e il fabbisogno di personale dirigenziale stimato è fissato nella misura del 2,4 per cento del numero complessivo del personale in servizio; attualmente risultano iscritti all'albo 81 dirigenti dipendenti dalla Provincia.

Nello svolgimento delle proprie funzioni il dirigente di struttura complessa o di unità di missione strategica è sovraordinato al dirigente di struttura semplice.

L'articolazione dell'organizzazione amministrativa provinciale in **uffici** è stata definita con [deliberazione della Giunta provinciale 6 ottobre 2015, n. 1685](#). A ciascun ufficio è preposto un direttore, titolare del relativo incarico direttivo. L'albo dei direttori, al quale attualmente risultano iscritti 268 direttori, si compone di una sezione dedicata ai direttori d'ufficio e di una ulteriore sezione dedicata ai direttori titolari di incarico speciale.

Gli incarichi dirigenziali e direttivi sono conferiti dalla Giunta provinciale e la valutazione dell'operato di dirigenti e direttori è svolta da un'apposita commissione, denominata "Nucleo di valutazione" e nominata dalla Giunta provinciale. Di questo organismo fanno parte esperti di elevata professionalità, con specifica competenza in materia di sistemi di valutazione delle amministrazioni pubbliche.

La formazione nei confronti del personale provinciale è erogata dalla società in controllo pubblico provinciale T.S.M..

Presso ciascun dipartimento è stato individuato un Referente anticorruzione, scelto tra i dirigenti con incarico presso strutture o unità di missione del Dipartimento di appartenenza.

I rarissimi episodi di responsabilità penale o erariale accertati dai competenti organi giurisdizionali negli anni passati, non hanno scalfito l'immagine dell'amministrazione provinciale quale organizzazione amministrativa improntata al rigoroso rispetto della legalità dell'azione amministrativa e all'esclusivo perseguimento dell'interesse pubblico.

Nel corso del 2015, in attuazione dell'art. 23 del Piano provinciale di prevenzione della corruzione 2015-2017, l'Istituto di statistica della provincia di Trento (IspaT) ha realizzato la prima fase di un'indagine triennale volta a rilevare la percezione del fenomeno relativo alle infiltrazioni della criminalità organizzata e della corruzione nel tessuto produttivo in Trentino.

Dall'indagine è emerso che, nella percezione generale degli operatori economici trentini, solo per una parte minoritaria i diversi fenomeni corruttivi costituiscono un fenomeno (abbastanza o molto) diffuso sul territorio provinciale; inoltre quando gli intervistati sono interpellati in ordine a fatti, di cui hanno avuto esperienza diretta, di pressioni indebite da parte di politici o funzionari, solo una percentuale inferiore all'1 per cento risponde affermativamente. L'indagine statistica svolta conferma che per quanto, a livello nazionale, l'immagine dell'Amministrazione pubblica sia deturpata da episodi corruttivi che hanno riguardato plurimi livelli amministrativi, in ambito provinciale, essa continua comunque a godere di un'immagine positiva.

Il contesto interno dell'Amministrazione provinciale, si compone altresì degli enti strumentali previsti dall'[art. 33 e Allegato A della l.p. 3/2006](#), i quali possono essere enti di diritto pubblico o di diritto privato.

CAPO III – ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO

L'Amministrazione provinciale s'inserisce in un contesto sociale e culturale ancora orientato all'inclusione sociale e connotato da un radicato sistema di welfare che ha consentito di raggiungere i più alti livelli di qualità della vita a livello nazionale.

I dati statistici ufficiali in materia di criminalità non consentono di elaborare un'analisi dettagliata relativa al territorio provinciale, poiché i dati statistici relativi alle condanne non sono generalmente “georeferenziati” (indagini statistiche pubblicate nel sito istituzionale del Ministero dell'Interno). Sono disponibili i dati relativi alle denunce presentate, dai quali emerge un andamento relativamente costante, e comunque contenuto, delle denunce per estorsione in Provincia (35 nel 2010, 24 nel 2011, 38 nel 2012, 23 nel 2013, 40 nel 2014), delle denunce per usura (3 nel 2010, 1 nel 2011, 0 nel 2012, 0 nel 2013, 0 nel 2014) e delle denunce per associazione mafiosa (nessuna denuncia nel quinquennio considerato). Peraltro i dati elaborati dal Comitato di solidarietà per le vittime dell'estorsione e dell'usura e dal Comitato delle vittime dei reati di tipo mafioso, non hanno finora riguardato il territorio provinciale e possono pertanto rappresentare una indiretta conferma del fatto che esso non è stato ad oggi colpito da tali fattispecie criminali.

In mancanza di stime ufficiali, la Provincia autonoma di Trento ha svolto, in collaborazione con Transcrime, un [monitoraggio del rischio di criminalità nell'economia trentina](#), la cui analisi è stata acquisita nel 2013.

L'indagine statistica sopra citata, svolta nel corso del 2015 in attuazione dell'art. 23 del Piano provinciale di prevenzione della corruzione 2015-2017, ha fornito ulteriori elementi in merito alla percezione del fenomeno delle infiltrazioni della criminalità organizzata nel tessuto economico produttivo trentino.

Dall'indagine è emerso che, nella percezione generale da parte degli operatori economici dei due settori, il fenomeno della criminalità organizzata in ambito provinciale risulta prevalentemente poco diffuso o per niente diffuso anche se solo un imprenditore su tre esclude recisamente che in Trentino siano presenti fenomeni di estorsione. Peraltro quando gli intervistati sono interpellati in merito a fatti, di cui hanno avuto esperienza diretta, in ordine a proposte di forme illegali di sostegno all'impresa da parte di organizzazioni criminali, solo una percentuale inferiore al 2 per cento risponde affermativamente.

L'indagine statistica svolta conferma pertanto che il contesto economico-sociale trentino è sano, ma conferma anche la fondatezza del timore che, negli anni recenti di difficoltà economico-

finanziaria per le imprese trentine, la criminalità organizzata ne abbia effettivamente insidiato l'integrità, anche se in misura residuale.

CAPO IV – IL SISTEMA DI GESTIONE DEL RISCHIO DELLA CORRUZIONE

Sez. I Disposizioni generali

Art. 1 Responsabile per la prevenzione della corruzione

1. Il Responsabile per la prevenzione della corruzione della Provincia autonoma di Trento è l'avv. Nicolò Pedrazzoli.

Art. 2 Definizioni

1. Ai fini di questo Piano, si intende:

- a) per “l. 190/2012”, la legge 6 novembre 2012, n. 190, “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
- b) per “Piano nazionale anticorruzione” il Piano approvato in data 11 settembre 2013, dall’Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle pubbliche amministrazioni;
- c) per “d.lgs. 39/2013”, il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, “Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”;
- d) per “d.lgs. 165/2001”, il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
- e) per “l.p. sulla trasparenza” la legge provinciale 30 maggio 2014, n. 4, “Disposizioni riguardanti gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni e modificazione della legge provinciale 28 marzo 2013, n. 5”;
- f) per “l.p. sul personale della Provincia”, la legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 “Revisione dell’ordinamento del personale della Provincia autonoma di Trento”;
- g) per “Responsabile anticorruzione” il Responsabile per la prevenzione della corruzione della Provincia autonoma di Trento indicato all’articolo 1 di questo Piano;
- h) per “Referente anticorruzione” i referenti per la prevenzione della corruzione individuati all’articolo 3 di questo Piano;
- i) per “attività a maggior rischio”, le attività che, a seguito del processo di analisi del rischio corruzione, sono risultate esposte ad un valore di rischio della corruzione superiore a quello individuato quale valore soglia della maggiore esposizione a rischio;
- l) per “processo di gestione del rischio”, il processo di gestione del rischio della corruzione descritto negli allegati al Piano nazionale anticorruzione;
- m) per “soggetto competente” il dipendente al quale è assegnata l’attività istruttoria, il dirigente competente all’adozione dell’atto conclusivo del procedimento, il dirigente competente a rendere il parere di legittimità in ordine ai provvedimenti di competenza della Giunta provinciale, nonché il componente della commissione chiamata ad esprimere una valutazione o ad assumere una decisione;
- n) per “interessato”, la persona fisica o giuridica che presenta domanda di partecipazione ad una procedura concorsuale e, in generale, domanda di emanazione di uno dei provvedimenti conclusivi dei processi, il cui svolgimento è disciplinato da questo Piano;

- o) per “domanda”, la manifestazione di volontà del soggetto interessato presentata al fine dell’emanazione di un provvedimento conclusivo di uno dei processi, il cui svolgimento è disciplinato da questo Piano;
- p) per “struttura provinciale”, ciascun dipartimento, servizio, unità di missione, assegnato alla responsabilità di personale titolare di incarico dirigenziale;
- q) per “enti pubblici strumentali” gli enti previsti dall’art. 33, comma 1, lett. a) della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 “Norme in materia di governo dell’autonomia del Trentino”.

Art. 3 I referenti di dipartimento per la prevenzione della corruzione

1. Per le strutture organizzative provinciali di seguito elencate sono individuati i seguenti Referenti anticorruzione:

- a) dott.ssa Fulvia Deanesi, per il Dipartimento affari finanziari;
- b) dott.ssa Giuliana Cristoforetti, per il Dipartimento affari istituzionali e legislativi;
- c) dott. Sergio Bettotti, per il Dipartimento cultura, turismo, promozione e sport;
- d) dott. Roberto Ceccato, per il Dipartimento della conoscenza;
- e) dott. Silvio Fedrigotti, per il Dipartimento salute e solidarietà sociale;
- f) dott. Roberto Andreatta, per il Dipartimento infrastrutture e mobilità;
- g) dott. Daniele Bernardi, per il Dipartimento sviluppo economico e lavoro;
- h) dott. Leonardo Caronna, per il Dipartimento organizzazione, personale e affari generali;
- i) dott.ssa Luisa Zappini, per il Dipartimento protezione civile;
- j) dott. Roberto Coali, per il Dipartimento territorio, agricoltura, ambiente e foreste;
- k) dott. Michele Nulli, per la Direzione generale e per l’Ufficio stampa.

2. Nel caso in cui si rende necessario procedere alla nomina di un nuovo Referente anticorruzione, il dirigente generale della struttura interessata propone alla Giunta provinciale la nomina di un dirigente scelto nell’ambito del dipartimento.

Sezione II Il processo di gestione del rischio

Art. 4 La valutazione del rischio della corruzione

1. Le strutture provinciali adeguano la mappatura dei processi e l’analisi del rischio della corruzione già svolte e pubblicate sul sito istituzionale della Provincia alle nuove indicazioni operative dettate da Anac con determinazione n. 12, del 28 ottobre 2015. Ciascuna struttura provinciale redige una scheda di analisi del rischio della corruzione per ciascun processo dalla stessa gestito rientrante nelle aree di rischio indicate dalla lettera A) alla lettera I) del comma 2, di questo articolo in applicazione del modello di analisi allegato alla presente deliberazione (Allegato 1 – Scheda di analisi).

2. Le aree di rischio della corruzione sono le aree di rischio obbligatorie (relative alle attività previste dall’art. 1, comma 16, lettere a), b), c), d), l. 190/2012 e indicate alle lettere da A) a D)), le nuove aree di rischio generali (individuate al paragrafo 6.3 della determinazione Anac 12/2015 e riportate alle lettere da F) a I)), nonché le aree di rischio specifiche riportate alle lettere E), L), M), come di seguito elencate:

- A) acquisizione e progressione del personale;
- B) contratti pubblici;
- C) provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario;
- D) provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario;

- E) pianificazione e gestione del territorio;
- F) gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio;
- G) controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni;
- H) incarichi e nomine;
- I) affari legali e contenzioso;
- L) programmazione e gestione dei fondi europei;
- M) rapporti con gli enti di diritto privato in controllo pubblico provinciale.

3. L'adeguamento delle Tabelle di valutazione del rischio della corruzione attualmente pubblicate sul sito istituzionale (relative alle aree indicate alle lettere da A) ad E) del comma 2 di questo articolo), nonché il completamento della mappatura delle nuove aree di rischio generali (indicate alle lettere da F) ad I) del comma 2 di questo articolo), avviene nel corso dell'anno 2016, entro le seguenti date:

- a) entro il 30 giugno 2016 per il Dipartimento affari finanziari, per il Dipartimento affari istituzionali e legislativi, per il Dipartimento cultura, turismo, promozione e sport, per il dipartimento salute e solidarietà sociale, per il Dipartimento protezione civile, per la Direzione generale e per l'Ufficio Stampa;
- b) entro il 30 settembre 2016 per il Dipartimento della conoscenza, per il Dipartimento infrastrutture e mobilità, per il Dipartimento sviluppo economico e lavoro, per il Dipartimento organizzazione, personale e affari generali e per il Dipartimento territorio, agricoltura, ambiente e foreste.

4. Nelle more dell'adeguamento dell'analisi dei rischi della corruzione secondo le modalità indicate al comma 1 di questo articolo, entro i termini indicati al comma 3, il processo di analisi del rischio della corruzione nelle strutture provinciali è stato aggiornato tenendo conto delle modifiche organizzative intervenute e, in via sperimentale, in applicazione delle nuove indicazioni operative dettate da Anac con determinazione 12/2015, delle nuove "aree generali" di rischio individuate da Anac. Gli esiti di tale aggiornamento provvisorio sono pubblicati sul sito istituzionale della Provincia.

5. Nelle aree di rischio specifiche, indicate alle lettere L) ed M), del comma 2 di questo articolo, la mappatura dei processi e l'analisi dei rischi corruttivi sono svolte entro il 30 settembre 2016 dai dirigenti competenti e sono coordinate:

- a) dal Referente anticorruzione del Dipartimento affari istituzionali, per quanto riguarda l'area di rischio "L) programmazione e gestione dei fondi europei";
- b) dal Referente anticorruzione della Direzione generale, per quanto riguarda l'area di rischio "M) rapporti con gli enti di diritto privato in controllo pubblico provinciale".

6. Le seguenti strutture sono considerate esposte a maggior rischio di corruzione, in quanto generalmente investite dello svolgimento delle attività previste dall'art. 1, comma 16, lettere a), b) e c), l. 190/2012:

- a) Agenzia provinciale per gli appalti e per i contratti – APAC;
- b) Agenzia provinciale per le opere pubbliche – APOP;
- c) Ufficio concorsi del Servizio per il personale.

7. Sono considerati esposti al maggiore rischio di corruzione i processi che hanno conseguito un valore complessivo del livello di rischio della corruzione maggiore di 10.

Sezione III Misure specifiche di prevenzione della corruzione nelle attività a maggior rischio

Art. 5 La tracciabilità delle comunicazioni come meccanismo di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idoneo a prevenire il rischio di corruzione

1. Nelle attività a maggior rischio di corruzione, le comunicazioni tra amministrazione e soggetto interessato si svolgono con modalità telematiche in modo da garantire la trasparenza e la tracciabilità delle comunicazioni.
2. L'interessato, all'atto della presentazione della domanda, si impegna a non ricercare il contatto confidenziale con i soggetti competenti.
3. Nelle strutture che svolgono attività a maggior rischio, sono apprestate le misure necessarie al fine di impedire all'interessato il contatto confidenziale con i soggetti competenti. La struttura competente rende noto l'indirizzo di posta elettronica certificata, dell'unità organizzativa competente, al quale inoltrare eventuali richieste di informazioni.
4. Per le strutture che svolgono attività a maggior rischio, sono apprestate le misure necessarie al fine di impedire all'interessato il contatto telefonico diretto e l'accesso fisico ai locali nei quali si svolgono queste attività.
5. Nelle attività a maggior rischio, all'atto dell'emanazione del provvedimento conclusivo del procedimento, ogni soggetto competente dichiara gli eventuali contatti diretti avuti con i soggetti interessati, anche al di fuori dell'orario di lavoro.
6. Nelle attività a maggior rischio, nella fase procedimentale di attuazione del provvedimento adottato, la dichiarazione di cui al comma 2 di questo articolo è resa altresì dai nuovi soggetti competenti, che non l'abbiano ancora resa.
7. L'applicazione delle misure previste da questo articolo è resa nota nell'apposita sezione "Punto informativo" del sito istituzionale della Provincia, laddove sono pubblicati i numeri telefonici, gli indirizzi e-mail ed il recapito dei soggetti competenti.
8. Nell'area B) contratti pubblici, costituiscono altresì meccanismi adeguati di prevenzione del rischio della corruzione le misure indicate nella determinazione Anac 12/2015, nella parte speciale di approfondimento dedicata all'area dei contratti pubblici.
9. L'applicazione dei meccanismi previsti da questo articolo, che garantiscono la tracciabilità delle comunicazioni, è regolata dal dirigente competente con proprio atto organizzativo interno.

Art. 6 Meccanismi alternativi di formazione, esecuzione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione

1. Nelle attività a maggior rischio di corruzione, il cui svolgimento non consente l'introduzione di modalità telematiche esclusive di comunicazione tra l'amministrazione e gli interessati, il dirigente competente individua meccanismi di prevenzione alternativi.
2. Rappresentano meccanismi di prevenzione della corruzione:
 - a) la previsione che ogni eventuale incontro tra interessati e soggetti competenti si svolga alla presenza, oltre che del soggetto competente, almeno di un ulteriore dipendente dell'amministrazione, scelto secondo meccanismi di rotazione e che le comunicazioni intercorse siano sinteticamente verbalizzate e sottoscritte;
 - b) la regolazione dell'esercizio della discrezionalità;
 - c) lo svolgimento di controlli a campione sulla legalità dell'azione amministrativa;
 - d) la rotazione del personale assegnato allo svolgimento dell'istruttoria.
3. L'applicazione dei meccanismi previsti da questo articolo è regolata dal dirigente competente con proprio atto organizzativo interno.

Art. 7 Mappatura dei processi a maggior rischio di corruzione

1. Se, in esito all'attività di valutazione del rischio della corruzione prevista dai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 4 di questo Piano, il processo risulta esposto a maggior rischio di corruzione, nella scheda di analisi del processo sono menzionati l'applicazione dei meccanismi previsti dagli articoli 5 e 6 di questo Piano e gli estremi dell'atto organizzativo interno che ne disciplina l'applicazione. Analogamente si procede per i processi delle aree a rischio corruttivo gestiti dalle strutture provinciali ritenute a maggior rischio di corruzione ai sensi dell'art. 4, comma 6, di questo Piano.

Art. 8 Obblighi di informazione nei confronti del Responsabile anticorruzione

1. Il Referente anticorruzione trasmette al Responsabile anticorruzione gli atti organizzativi interni adottati ai sensi dell'articolo 5, comma 9, e ai sensi dell'articolo 6, comma 3, di questo Piano e ne cura la pubblicazione sul sito istituzionale della Provincia.

2. Nelle attività a maggior rischio, il Referente anticorruzione informa tempestivamente il Responsabile anticorruzione del mancato rispetto di quanto stabilito all'articolo 5 e all'articolo 6 di questo Piano.

Art. 9 La selezione del personale nelle attività a maggior rischio

1. Nello svolgimento del procedimento concorsuale per la selezione di personale direttivo e dirigenziale, se l'incarico riguarda le strutture indicate all'articolo 4, comma 6, o comprende lo svolgimento di attività a maggior rischio, l'idoneità allo svolgimento delle attività a maggior rischio è tenuta in considerazione nell'ambito della valutazione delle capacità del candidato.

2. Il restante personale è assegnato alle strutture indicate all'articolo 4, comma 6, di questo Piano, previo colloquio individuale con il dirigente generale del Dipartimento organizzazione, personale e affari generali, o un suo delegato.

3. Di norma non è assegnato alle strutture indicate all'articolo 4, comma 6, di questo Piano il personale, le cui relazioni personali e i cui interessi possano frequentemente determinare un dovere di astensione per conflitto di interessi.

4. La valutazione di idoneità allo svolgimento di attività a maggior rischio di corruzione, l'accertamento che non ricorre la situazione rappresentata al comma 3 di questo articolo e la conseguente conferma dell'assegnazione alle strutture indicate all'art. 4, comma 6, di questo Piano sono formulate dal dirigente delle strutture stesse entro un anno dall'assegnazione.

5. In caso di valutazione negativa di idoneità allo svolgimento di attività a maggior rischio di corruzione, ovvero di accertamento che ricorre la situazione rappresentata al comma 3 di questo articolo, il dirigente competente lo segnala al dirigente del Servizio per il personale, che assegna il dipendente a diversa struttura.

Art. 10 La rotazione del personale nelle aree a maggior rischio corruzione

1. Entro il 30 novembre di ogni anno, il dirigente del Servizio per il personale presenta alla Giunta provinciale una relazione nella quale illustra l'attuazione della misura della rotazione del personale con incarico direttivo e dirigenziale presso le strutture indicate all'articolo 4, comma 6, di questo Piano, indicando eventualmente le ragioni della mancata attuazione della misura.

2. Entro il 30 novembre di ogni anno, il dirigente di ciascuna struttura indicata all'art. 4, comma 6, di questo Piano presenta al Responsabile anticorruzione una relazione nella quale illustra in quale modo ha dato attuazione alla misura della rotazione del restante personale assegnato alla struttura medesima.

Sezione IV Misure comuni di prevenzione della corruzione

Art. 11 La formazione anticorruzione

1. Entro il 31 dicembre 2017, è erogata a tutto il personale la formazione, prevalentemente con modalità a distanza (FAD), sulle seguenti tematiche:
 - a) gli specifici doveri posti in capo al personale dal Codice di comportamento ed i principi di etica e legalità;
 - b) la disciplina degli incarichi vietati;
 - c) le fattispecie di conflitto di interesse;
 - d) le fattispecie di responsabilità disciplinare;
 - e) le fattispecie di reato contro la pubblica amministrazione.
2. Il modulo formativo apprestato ai sensi del comma 1 è erogato altresì al personale neoassunto.
3. Il piano di formazione del personale provinciale prevede per gli anni 2016, 2017 e 2018 un'attività di formazione e di aggiornamento in materia di anticorruzione specificamente rivolta al personale adibito ad attività a rischio di corruzione.
4. Ciascun dirigente assicura l'aggiornamento dell'elenco del personale adibito ad attività a rischio di corruzione entro il 31 ottobre 2016.
5. L'inserimento nell'elenco del personale adibito ad attività a rischio di corruzione comporta l'iscrizione all'attività di formazione e aggiornamento in materia di anticorruzione programmata per l'anno successivo.
6. Ciascun dirigente verifica il rispetto, da parte del personale assegnato, dell'obbligo formativo stabilito da questo articolo.

Art. 12 Il monitoraggio del rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti

1. Il dirigente di ciascuna struttura competente per la gestione di procedimenti amministrativi è responsabile del rispetto dell'obbligo di inserimento dei dati relativi ai tempi effettivi di conclusione dei medesimi, da attuarsi mediante valorizzazione delle relative informazioni all'atto dell'inserimento del provvedimento conclusivo del procedimento nell'applicativo informatico di gestione delle deliberazioni e determinazioni dirigenziali (SAP), in conformità alle direttive adottate sul punto dalla Giunta provinciale e alle relative circolari esplicative, al fine di garantire il funzionamento del sistema automatizzato di rilevazione del rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti.
2. Entro il 30 novembre di ogni anno, il dirigente di ciascuna struttura comunica al servizio competente in materia di semplificazione amministrativa il numero dei provvedimenti per i quali non sono stati inseriti in SAP i dati necessari a consentire la rilevazione del tempo effettivo di conclusione dei procedimenti. Le medesime informazioni, con le motivazioni del mancato inserimento dei dati, sono riportate nella relazione prevista dall'art. 18, comma 1, della l.p. sul personale della Provincia.
3. Con riferimento ai procedimenti amministrativi per i quali non risulta effettuabile il monitoraggio automatizzato attraverso l'applicativo informatico SAP in ragione dell'adozione di sistemi verticali della mappatura dei tempi effettivi di conclusione dei procedimenti ovvero dell'assunzione dei provvedimenti conclusivi dei procedimenti in forma diversa dalla determinazione dirigenziale, i responsabili delle strutture interessate assicurano, a decorrere dall'1 gennaio 2015, il monitoraggio dei tempi effettivi di conclusione dei provvedimenti nel rispetto delle modalità alternative di rilevazione e trasmissione dei dati sui tempi effettivi di adozione degli atti conclusivi dei procedimenti, concordate con il Servizio competente in materia di semplificazione amministrativa.
4. Il dirigente del Servizio competente in materia di semplificazione amministrativa rende disponibile per la pubblicazione on line, entro il 31 gennaio di ogni anno, la reportistica relativa al

rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi con riferimento all'anno precedente, segnalando al Responsabile anticorruzione eventuali gravi anomalie o violazioni.

Art. 13 Il monitoraggio dei rapporti di interesse tra interessati e soggetti competenti

1. Nello svolgimento dei processi delle aree a rischio di corruzione indicate all'articolo 4, comma 2, di questo Piano, i dirigenti garantiscono il monitoraggio dei rapporti personali, anche di parentela e affinità, tra il personale assegnato e i soggetti interessati, i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti, allo scopo di garantire il rispetto del dovere di astensione dal compito d'ufficio per conflitto di interesse.

2. Nello svolgimento dei processi delle aree a rischio di corruzione indicate all'articolo 4, comma 2, di questo Piano, i dirigenti generali svolgono il monitoraggio dei rapporti personali, anche di parentela e affinità, tra i dirigenti del dipartimento e i soggetti interessati, i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti, allo scopo di garantire il rispetto del dovere di astensione dal compito d'ufficio per conflitto di interesse.

3. Ciascun dirigente cura l'istituzione e l'aggiornamento del fascicolo del Monitoraggio delle relazioni personali del personale dipendente adibito a processi a rischio di corruzione.

4. Con nota interna del dirigente competente, il dipendente è chiamato a comunicare allo stesso gli elementi informativi utili a individuare i rapporti personali che, tenuto conto delle mansioni assegnate, possono prevedibilmente determinare una situazione di conflitto di interessi nello svolgimento dell'attività lavorativa. Analogamente procede il dirigente generale con riferimento ai dirigenti preposti ad incarichi interni al dipartimento.

5. I dirigenti svolgono il monitoraggio previsto dai commi 1 e 2 di questo articolo anche con riferimento ai collaboratori non dipendenti dalla Provincia, che si occupano dei processi delle aree a rischio di corruzione indicate all'articolo 4, comma 2, di questo Piano.

6. Per il personale non dipendente dalla Provincia che presta quale lavoratore autonomo mansioni inerenti alle aree a rischio di corruzione indicate all'articolo 4, comma 2, di questo Piano, la dichiarazione di assenza di conflitto di interesse è acquisita al fascicolo relativo al rapporto contrattuale concernente l'incarico ad esso assegnato dall'amministrazione provinciale. Per il personale non dipendente che presta le mansioni inerenti alle aree a rischio di corruzione indicate all'articolo 4, comma 2, di questo Piano, in esecuzione di un contratto stipulato tra la Provincia e il suo datore di lavoro, il monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare conflitto di interesse è previsto e disciplinato nel contratto che l'amministrazione provinciale sottoscrive al fine dell'acquisizione di servizi, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 15, comma 2, di questo Piano.

Art. 14 La tutela del dipendente che effettua segnalazioni d'illecito

1. Non può essere rivelata l'identità del dipendente provinciale che riferisce al proprio superiore gerarchico le condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro.

2. Se la contestazione di addebito disciplinare è fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, l'identità del segnalante può essere rivelata all'incolpato e all'organo disciplinare nel caso in cui lo stesso segnalante lo consenta espressamente. Se la contestazione di addebito disciplinare è fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l'identità del segnalante può essere rivelata all'incolpato e all'organo disciplinare nel caso in cui il destinatario della segnalazione ritenga che la conoscenza di essa sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato.

3. Sulla pagina intranet dei dipendenti della Provincia, è disponibile un modello di segnalazione di illecito, che ne consente la presentazione anche al Responsabile anticorruzione in forme idonee a garantire l'anonimato. Entro il 31 dicembre 2018, la Direzione generale provvede all'acquisizione di un sistema informativo dedicato alla gestione delle segnalazioni di illecito, con garanzia di anonimato.

4. Nel caso in cui il fatto oggetto di segnalazione può dare luogo all'applicazione di una sanzione disciplinare, il Responsabile anticorruzione lo segnala al dirigente del servizio competente in materia di gestione del personale.

5. Il dipendente che ritiene di aver subito una misura discriminatoria avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla denuncia, da' notizia circostanziata della discriminazione al Responsabile anticorruzione. Il Responsabile anticorruzione, se ritiene, ad un primo esame, che sussiste tale discriminazione, segnala quanto accaduto:

- a) al dirigente sovraordinato del dipendente che ha operato la discriminazione; questo dirigente, se lo ritiene opportuno, adotta le adeguate misure ripristinatorie;
- b) all'organo disciplinare indicato all'articolo 51 della l.p. sul personale della Provincia, il quale valuta l'opportunità di aprire un procedimento disciplinare nei confronti del dipendente che ha operato la discriminazione.

6. Resta salva la tutela giudiziale dei diritti soggettivi e degli interessi legittimi del segnalante pregiudicati dalla misura discriminatoria subita.

Art. 15 Segnalazioni esterne e tutela del soggetto esterno che effettua segnalazioni d'illecito

1. Sul sito istituzionale della Provincia, nella sezione Amministrazione trasparente, alla voce anticorruzione è predisposto uno spazio per la segnalazione di illeciti.

2. Se il segnalante è persona esterna all'organico provinciale, non può esserne rivelata l'identità nel caso in cui lo stesso abbia richiesto la garanzia dell'anonimato.

3. Nel caso in cui il segnalante esterno ritenga di avere subito una discriminazione riferibile all'Amministrazione provinciale in ragione della segnalazione dallo stesso presentata, può farne comunicazione al Responsabile anticorruzione; questi verifica se si rende necessario l'avvio di un accertamento di eventuali responsabilità disciplinari da parte dell'organo competente.

4. Entro il 31 dicembre 2018, la Direzione generale provvede all'acquisizione di un sistema informativo dedicato alla gestione delle segnalazioni di illecito, con garanzia di anonimato.

Art. 16 L'applicazione della disciplina delle inconferibilità ed incompatibilità di incarichi

1. I dirigenti delle strutture provinciali competenti ad istruire procedimenti di conferimento di cariche e incarichi disciplinati dal d.lgs. 39/2013, hanno cura che sia preventivamente acquisita la dichiarazione di insussistenza di situazioni di inconferibilità o incompatibilità degli incarichi e che sia annualmente acquisita la dichiarazione di insussistenza di situazioni di incompatibilità tra incarichi e cariche rivestiti nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 20 del medesimo decreto legislativo.

2. Gli stessi dirigenti curano la pubblicazione delle dichiarazioni previste dall'articolo 20 del d.lgs. 39/2013 e comunicano tempestivamente al Responsabile anticorruzione l'esistenza o l'insorgere delle situazioni di inconferibilità o incompatibilità previste dal d.lgs. 39/2013.

3. Il Responsabile anticorruzione procede annualmente alla verifica a campione della legittimità degli atti di conferimento di incarichi e nomine alla luce del d.lgs. 39/2013; a tale scopo, su indicazione del Responsabile anticorruzione, i dirigenti indicati al comma 1 di questo articolo chiedono ai soggetti tenuti a rilasciare le dichiarazioni previste dall'articolo 20 del d.lgs. 39/2013, di dichiarare gli incarichi rivestiti presso pubbliche amministrazioni, enti di diritto pubblico, enti di diritto privato in controllo pubblico e enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Provincia e dell'attività professionale svolta finanziata dalla Provincia.

3. In caso di incarico dichiarato nullo ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. 39/2013, il Direttore generale della Provincia, procede in via sostitutiva al conferimento degli incarichi dirigenziali nel periodo di interdizione previsto dall'art. 18, comma 2, del medesimo d.lgs. 39/2013. La nullità dell'atto di conferimento dell'incarico è dichiarata in autotutela oppure può essere dichiarata dal Responsabile anticorruzione previa contestazione scritta della causa di nullità.

Art. 17 L'applicazione del Codice di comportamento

1. I dirigenti che non hanno ancora provveduto, con proprio atto organizzativo interno, ad illustrare al personale assegnato i doveri sanciti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con deliberazione della Giunta provinciale 18 luglio 2014, n. 1217, adempiono questo obbligo stabilito dal Piano 2015-2017 entro il termine ultimo del 30 giugno 2016.

2. Gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento sono estesi, per quanto compatibili, a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione. Nei contratti, negli atti di incarico e nei bandi, è inserita la previsione espressa dell'applicazione del Codice di comportamento e una clausola di risoluzione o decadenza dal rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal Codice.

3. Entro il 29 aprile 2016, il dirigente dell'Agenzia provinciale per gli appalti e per i contratti fornisce indicazioni in merito all'applicazione del comma 2 di questo articolo.

4. Se, in esito allo svolgimento dei controlli interni sull'attività amministrativa, sono riscontrate violazioni del Codice di comportamento, il personale incaricato dello svolgimento del controllo ne dà notizia anche al Responsabile anticorruzione.

Art. 18 Controlli interni, misure preventive, protocolli di legalità in materia di contratti pubblici.

1. Con riferimento ai processi dell'area B) contratti pubblici, ciascuna struttura provinciale sperimenta, nel corso dell'anno 2016, l'applicazione del monitoraggio degli indicatori di anomalia individuati dalla determinazione Anac 12/2015. Entro il 29 febbraio 2016, ciascun dirigente individua con proprio atto organizzativo interno, di concerto con il proprio Referente anticorruzione, le tipologie contrattuali alle quali si ritiene di applicare la rilevazione degli indicatori di anomalia e gli indicatori di anomalia dei quali ritiene di poter assicurare il monitoraggio a decorrere dal marzo 2016.

2. Ciascun dirigente comunica al proprio Referente anticorruzione i dati raccolti al 30 giugno 2016, al 30 settembre 2016 e all'1 dicembre 2016. Entro 10 giorni dalla comunicazione dei dati, se il Referente anticorruzione rileva un andamento dell'indicatore idoneo a rivelare un'anomalia nella gestione dei contratti pubblici, lo segnala al Responsabile anticorruzione, informandolo di ogni circostanza idonea a rappresentare adeguatamente la fattispecie in questione.

3. Entro 10 giorni dalla segnalazione, il Responsabile anticorruzione valuta se inoltrare una segnalazione di anomalia nella gestione dei contratti pubblici all'organo disciplinare competente o se archiviare la segnalazione in quanto la relativa fattispecie non corrisponde ad un giudizio di anomalia, in quanto le scelte assunte dall'Amministrazione provinciale risultano adeguatamente giustificate alla luce delle circostanze rappresentate.

4. Entro il 31 dicembre 2016, il Responsabile anticorruzione valuta gli esiti di questa sperimentazione in un'apposita riunione con i Referenti anticorruzione di ciascun dipartimento, al fine di elaborare le indicazioni operative per lo svolgimento a regime del monitoraggio degli indicatori di anomalia a decorrere dall'1 gennaio 2017.

5. Entro il 31 dicembre 2017, la Direzione generale assicura l'acquisizione di un sistema informativo adeguato per la raccolta dei dati e la gestione dei flussi informativi.

6. Entro il 31 dicembre 2016, il dirigente dell'Agenzia provinciale per gli appalti e per i contratti fornisce alle strutture provinciali indicazioni in merito all'applicazione delle misure di prevenzione della corruzione in materia di contratti pubblici indicate da Anac con determinazione 12/2015.

7. Entro il 30 settembre 2016, ciascun dirigente introduce un protocollo di legalità nei contratti d'appalto che stipula, anche tenendo conto delle eventuali indicazioni operative fornite dall'Agenzia provinciale per gli appalti e per i contratti.

Art. 19 Incarichi che non possono essere affidati nei casi indicati dall'art. 35 bis d.lgs.

165/2001.

1. Ciascun dirigente, nei limiti di quanto consentito dagli archivi informatici disponibili, assicura il rispetto del divieto stabilito dall'articolo 35 bis del d.lgs. 165/2001, nelle fasi procedurali di nomina dei componenti delle commissioni indicate alle lettere a) e c), del comma 1, del medesimo articolo. Per il personale dipendente della Provincia, l'accertamento è svolto prima della nomina della commissione in collaborazione con il Servizio per il personale. In caso di nomina di componenti esterni alla Provincia, l'accertamento è svolto prima dell'insediamento della commissione.

2. Il dirigente del Servizio per il personale accerta che sia rispettato il divieto stabilito dall'art. 35 bis del d.lgs. 165/2001 prima dell'assegnazione del personale agli uffici indicati al comma 1, lettera b) del medesimo articolo.

Art. 20 Attività lavorativa successiva alla cessazione dal servizio.

1. Il dirigente del Servizio per il personale cura che, all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, sia comunicato al dipendente provinciale il divieto stabilito dall'art. 53, comma 16 ter, del d.lgs. 165/2001 e la sanzione di nullità da esso comminata.

2. Il monitoraggio del rispetto del divieto previsto dall'art. 53, comma 16 ter, d.lgs. 165/2001, con riferimento al personale cessato dal servizio negli ultimi tre anni è svolto all'atto della stipula di un contratto, chiedendo agli interessati di dichiarare se, negli ultimi tre anni, hanno affidato attività lavorativa o professionale a personale provinciale cessato dal servizio che abbia esercitato poteri autoritativi o negoziali nei loro confronti nei tre anni precedenti alla cessazione dal servizio.

3. Al fine del monitoraggio, ciascun dirigente provinciale, all'atto della cessazione dal rapporto di lavoro del personale ad esso assegnato, ha cura di comunicare al Responsabile anticorruzione se il dipendente stesso ha esercitato i poteri indicati all'art. 53, comma 16 ter, del d.lgs. 165/2001, anche nella forma di atti endoprocedimentali obbligatori (pareri, certificazioni, perizie) che incidono in maniera determinante sul contenuto del provvedimento finale.

4. Ciascun dirigente cura che, nei contratti stipulati dall'amministrazione provinciale e nei provvedimenti autoritativi, sia inserito il richiamo del divieto e della relativa sanzione stabiliti dall'art. 53, comma 16 ter, del d.lgs. 165/2001.

Art. 21 Conferimento e autorizzazione di incarichi ai dipendenti provinciali

1. Ciascun dirigente promuove la conoscenza e verifica il rispetto, da parte del personale assegnato, della deliberazione della Giunta provinciale 13 aprile 2015, n. 583 e delle altre disposizioni provinciali in materia di autorizzazione di incarichi esterni e comunicazione di incarichi esterni gratuiti che rivestono profili di connessione con l'attività professionale dei dipendenti provinciali.

Capo V Misure in materia di trasparenza

Art. 22 Responsabile per la trasparenza della Provincia e programmazione degli interventi

1. Responsabile per la trasparenza della Provincia autonoma di Trento è la dott.ssa Patrizia Gentile.

2. Le misure, i modi e le iniziative volti all'attuazione degli obblighi in materia di pubblicità e trasparenza sono definite nel piano previsto dall'art. 11, comma 1, della l.p. sulla trasparenza.

Art. 23 Riutilizzo e diffusione dei dati pubblici

1. Entro il 31 marzo di ogni anno, il dirigente competente informa il Responsabile anticorruzione e il Responsabile per la trasparenza sullo stato di avanzamento del progetto Open Data in Trentino, per il riutilizzo e la diffusione dei dati pubblici, segnalando eventuali problematiche.

Capo VI Altre misure di prevenzione della corruzione

Art. 24 Il monitoraggio dell'infiltrazione criminale nel tessuto economico trentino e dei fenomeni corruttivi nell'amministrazione pubblica

1. Con deliberazione della Giunta provinciale 4 settembre 2014, n. 1492, è stato confermato il gruppo di lavoro in materia di sicurezza, il quale è investito del compito di analizzare la vulnerabilità all'infiltrazione criminale del sistema economico trentino, al fine di sviluppare risposte preventive attraverso il monitoraggio dei segnali di allarme. L'Amministrazione provinciale mantiene detto gruppo di lavoro in materia di sicurezza, implementando tali funzioni nell'ottica della prevenzione della corruzione nell'ambito dell'organizzazione provinciale.

2. Il gruppo di lavoro in materia di sicurezza coordina il completamento della realizzazione, entro il 2017, di indagini statistiche concernenti l'infiltrazione criminale nel sistema economico trentino, nonché la percezione del fenomeno della corruzione da parte degli operatori economici presenti sul territorio provinciale.

3. L'attività di indagine statistica si svolge annualmente, per settori economici, in modo da garantire l'adeguata rappresentazione delle problematiche indicate al comma 2 di questo articolo. I risultati delle indagini annuali sono pubblicati sul sito istituzionale della Provincia.

Art. 25 Piano di miglioramento della pubblica amministrazione per il periodo 2012 - 2016

1. Il Piano di miglioramento della Pubblica Amministrazione previsto dall'articolo 3 della legge provinciale 31 maggio 2012, n. 10 (Interventi urgenti per favorire la crescita e la competitività del Trentino), è aggiornato individuando azioni idonee a realizzare la finalità di prevenzione della corruzione.

2. Il dirigente responsabile dell'attuazione degli interventi indicati al comma 1 di questo articolo relaziona al proprio Referente anticorruzione in merito alla realizzazione degli strumenti di prevenzione della corruzione nell'ambito degli interventi medesimi.

Capo VII Disposizioni attuative finali

Art. 26 Programma di gestione

1. Le misure di prevenzione della corruzione previste da questo Piano costituiscono, per ciascuna struttura provinciale, obiettivi dell'azione amministrativa nell'ambito del Programma di gestione previsto dagli articoli 2 e 3 del D.P.G.P. 26 marzo 1998, n. 6-78/Leg. "Funzioni della Giunta provinciale e gestione amministrativa dei dirigenti".

Art. 27 Rispetto del Piano da parte del personale con qualifica di dirigente e di direttore

1. Nelle relazioni previste dall'art. 18, comma 1, e dall'art. 29, comma 3, della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia), il personale con qualifica di dirigente e di direttore illustra gli interventi posti in essere in attuazione di questo Piano.

Art. 28 Rispetto del Piano da parte del personale

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 14, della l. 190/2012, la violazione da parte dei dipendenti dell'amministrazione delle misure di prevenzione previste da questo Piano costituisce illecito disciplinare.

Art. 29 Denuncia di reato

1. Nel caso in cui ricorre l'obbligo di denuncia per reato perseguibile d'ufficio ai sensi dell'art. 331 c.p.p., trovano applicazione la circolare 4 marzo 2009, prot. n. B001 1472 ("Rapporti della Provincia autonoma di Trento con l'Autorità giudiziaria – indicazioni e modalità organizzative") e la circolare 20 aprile 2010, prot. n. B001 – 90516 ("Rapporti della Provincia autonoma di Trento con l'Autorità giudiziaria – indicazioni e modalità organizzative – modifiche e integrazione").

Art. 30 Aggiornamento del Piano e relazione sull'attuazione del Piano

1. Il Responsabile anticorruzione verifica l'efficace attuazione del Piano e la sua idoneità, nonché propone la modifica dello stesso, quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione e nell'attività dell'amministrazione provinciale.

2. I referenti anticorruzione, entro il 30 novembre di ogni anno, trasmettono al Responsabile anticorruzione una relazione sull'attuazione delle singole misure di prevenzione previste da questo Piano, specificando in particolare:

- a) il numero dei provvedimenti adottati nelle attività a maggior rischio in violazione dei meccanismi indicati all'articolo 5 e all'articolo 6 di questo Piano;
- b) il numero dei casi nei quali il personale in conflitto di interessi non si è astenuto dal compito d'ufficio;
- c) il numero dei casi di violazione della disciplina sull'autorizzazione ed il conferimento degli incarichi ai dipendenti provinciali;
- d) la percentuale dei processi rispetto al numero totale dei processi gestiti dal dipartimento per i quali non si è proceduto alla rilevazione dei termini di conclusione del procedimento;
- e) l'indicazione dei processi per i quali non si è proceduto allo svolgimento annuale dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atti di notorietà presentati dagli interessati;
- f) il numero dei casi di violazione dell'art. 35 bis del d.lgs. 165/2001 nella nomina dei componenti delle commissioni indicate al comma 1, lett. a) e c), del medesimo articolo.

3. Il Servizio per il personale informa annualmente il Responsabile per la prevenzione della corruzione in ordine ai seguenti aspetti:

- a) le sanzioni disciplinari adottate;
- b) il numero dei casi di violazione dell'art. 35 bis, comma 1, lettere a) e b), del d.lgs. 165/2001 nella nomina dei componenti delle commissioni di concorso e nel conferimento di incarichi dirigenziali provinciali.

4. Il Responsabile anticorruzione, entro il 15 dicembre di ogni anno, o – in caso di proroga – entro il diverso termine fissato da Anac, pubblica sul sito web istituzionale della Provincia, una relazione recante i risultati dell'attività svolta e la trasmette alla Giunta provinciale.

Art. 31 Piani triennali di prevenzione della corruzione degli enti pubblici strumentali

1. Gli enti pubblici strumentali della Provincia pubblicano sul rispettivo sito istituzionale i piani triennali di prevenzione della corruzione approvati al fine di dare attuazione alla l. 190/2012, nonché la Relazione annuale del Responsabile anticorruzione di ciascun ente e ne danno notizia al Direttore generale della Provincia.
2. Entro il 30 giugno 2016, i dirigenti delle strutture provinciali competenti a vigilare sugli enti pubblici strumentali verificano che gli stessi abbiano adottato il Piano di prevenzione della corruzione 2016-2018 e, in caso negativo, lo segnalano al Responsabile per la prevenzione della corruzione della Provincia.

Art. 32 Modelli di organizzazione e gestione per la prevenzione del rischio per gli enti di diritto privato in controllo pubblico

1. Gli enti di diritto privato in controllo pubblico provinciale pubblicano sul relativo sito internet i documenti organizzativi approvati al fine di dare attuazione a quanto previsto dal Piano nazionale anticorruzione. Entro il 31 dicembre 2016, gli atti organizzativi adottati sono integrati con la previsione di un sistema disciplinare ai sensi dell'art. 7, comma 4, lett. b) del d.lgs. 231/2001.
2. Il Referente anticorruzione per la Direzione generale si avvale della collaborazione del Centro servizi condivisi al fine di garantire la realizzazione del sistema di prevenzione della corruzione da parte delle società in controllo pubblico provinciale. Gli stessi presentano al Responsabile anticorruzione, entro il 29 aprile 2016, una relazione sintetica in ordine alla adeguatezza dei Piani di prevenzione della corruzione adottati dalle società in controllo pubblico provinciale e in ordine al livello di attuazione di essi.
3. Entro il 15 dicembre 2016, o – in caso di proroga – entro il diverso termine fissato da Anac, il Responsabile anticorruzione nominato dagli enti di diritto privato in controllo pubblico presenta alla Giunta provinciale una relazione in merito agli strumenti di prevenzione della corruzione adottati.

Art. 33 Pubblicazioni, consultazioni e aggiornamento del Piano

1. Questo Piano triennale di prevenzione della corruzione è pubblicato sul sito istituzionale della Provincia, nella sezione “Amministrazione trasparente”, nella sottosezione “Altri contenuti”.
2. Il Responsabile anticorruzione cura la raccolta di eventuali osservazioni e contributi da parte dei soggetti interessati attraverso il sito istituzionale della Provincia.
3. Sul sito istituzionale della Provincia, nella sezione “Amministrazione trasparente”, nella sottosezione “Altri contenuti”, sono pubblicati gli atti organizzativi interni volti a disciplinare l'adozione di misure specifiche di prevenzione della corruzione ai sensi dell'articolo 5 e dell'articolo 6 di questo Piano.
4. Sul sito istituzionale della Provincia, nella sezione “Amministrazione trasparente”, nella sottosezione “Altri contenuti”, sono pubblicati i documenti previsti dagli articoli 31 e 32 di questo Piano.

Tabella di analisi dei rischi della corruzione nei processi delle nuove aree esposte rischio corruzione

SERVIZIO/DIPARTIMENTO _____

Area di rischio: _____

Processo mappato: _____ (riferimento normativo e breve definizione)

Descrizione del processo

Avvio:

Fasi intermedie:

Conclusione del processo:

Analisi del contesto interno

Link all'organigramma e alle competenze del servizio.

Il processo è istruito da ____ unità di personale. (indicare il numero di persone)

Il personale assegnato al processo

- è inquadrato nella qualifica professionale: _____
- ha svolto formazione anticorruzione negli ultimi tre anni: sì/ no/ in parte
- ha svolto formazione di aggiornamento normativo negli ultimi tre anni: sì/ no
- ha partecipato al monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare conflitto: sì/ no

Analisi del contesto esterno

Il processo è rivolto alla seguente categoria o alle seguenti categorie di appartenenza degli utenti, interlocutori o destinatari del processo:

Individuazione dei rischi corruttivi

Nello svolgimento del processo potrebbero verificarsi i seguenti eventi di cattiva amministrazione

Tabella per la ponderazione dei rischi corruttivi

Gli indicatori riportati nelle colonne 1 e 2 di questa tabella dovranno essere ponderati applicando un punteggio da 1 a 5, laddove il punteggio pari a 1 indica l'assenza/la minima rilevanza della circostanza o dell'evento considerato e il punteggio pari a 5 indica la massima gravità della circostanza o dell'evento considerato ed i punteggi intermedi indicano una presenza di gravità crescente della medesima.

Dovrà essere calcolato il valore medio dei punteggi ottenuti sulle sue colonne; il valore medio sarà arrotondato all'unità inferiore per decimi inferiori a 4 e arrotondato all'unità superiore per i decimi uguali o maggiori di 5. Il punteggio del rischio corruttivo relativo al processo sarà dato dalla moltiplicazione dei due valori medi arrotondati.

In caso di processo articolato, qualora le circostanze valorizzate in tabella si connotino diversamente nelle fasi che compongono il processo, potranno essere compilate più tabelle.

1. La probabilità dei rischi corruttivi: circostanze che favoriscono il verificarsi dell'evento corruttivo	Punti	2. L'impatto dei rischi corruttivi (considerazione delle sentenze degli ultimi tre anni)	Punti
a) mancanza di controlli		a) Sentenze penali di condanna per reati contro la PA, per falso o truffa nello svolgimento delle mansioni.	
b) mancanza di trasparenza		b) Sentenze della Corte dei Conti per responsabilità da danno erariale nello svolgimento delle mansioni.	
c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento		c) Sentenze di annullamento o risarcimento dei danni del giudice amministrativo di provvedimenti conclusivi del processo analizzato	
d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto		d) Gravità degli episodi corruttivi analizzati, in considerazione dei doveri comportamentali interessati, del coinvolgimento dei livelli direttivi e dirigenziali, del potenziale danno all'immagine della PAT	
e) scarsa responsabilizzazione interna			
f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi			
g) inadeguata diffusione della cultura della legalità			
h) alta discrezionalità o mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione			
Valore medio		Valore medio	
Ponderazione dei rischi corruttivi (prodotto dei due valori medi)			